

le cose come stanno, e non si autorizzavano per iscritto. Non potevamo dare poi contraddizione, per la natura diversa di tutte tre; Poiché la prima prediceva di materie Criminali, la 2.^a le Civili; la 3.^a di Giurisdizionali essere meglio, e quasi ripulimento l'immaginarla addepo dopo tanti entusiasmi avuti da più parti, che sopra queste cose si caricasse pure la mano. Ora ne mesi, che le Proposizioni erano state al M.^o C.; dopo che moltissime cose erano passate al Tribunale medesimo, e che principali Senatori, ne si era usita questa Proposizione, ma solo qualche modesta doglianza non sopra il merito, e massima di esse, ma solo sopra i modi aggiunti per sicurezza dell'esecuzione, e sopra qualche espressione vivace; dopo che dal Primari, e dal Foscarini apertamente in dispetto, e contro il Leno, e contro il Renier erano state adoperate in disprezzo, e giustificazione della Proposizione dei tre per mostrare la Provvidenza apparsa alle naturali funzioni di' Mag.^{ti}; e finalmente dopo, che con tal fede, e all'azione votato a tutta la Legislazione proposta era stata approvata dal M.^o C. la Parte dei tre.

Quanto alle materie Civili essersi inhibita l'ingerenza al fondamento delle Leggi del M.^o C. 1465. 1467. 1593. Che quanto ai modi per assicurarne l'esecuzione i Correttori in luogo dell'invisione avevano stante sostituiti li Comandamenti penali degli avvocati, e la presentazione delle Carte ai Secretari, perché questi sono modi i più pronti, e meno pregiudiziali. La Legge stessa del C. di X. 1593. 28. vuole permettere degli, che il Tribunale potesse vedere ogni carta, ma non averne anche omesso l'obbligo di restituirla. Che sarebbe ridicolo proporre un fine, e non pensare poi a mezzi conducenti per conseguirlo. Tali modi poi tendere all'unico scopo di rendere più facile, più sicura, e meno pregiudiziale l'esecuzione. Che potevano, e dovevano proporsi dai Correttori, che sono obbligati a porre le loro opinioni per regolare, e alterare, per due fini, acciò che sia assicurata l'esecuzione delle Leggi del M.^o C. e ne ridonda il P.^o Servizio. Non dover dispiacere ai Secretari la Citazione dei Copi di 40 per il liero delle pene poiché non è ingiuria un ordine praticato anche ai Rappresentanti S.^{ti} della Sfera più alta, che tali modi ancora non saranno posti in esecuzione, perché difficilmente si